

Professionisti



ASSICURAZIONI
Il conto del clima

Secondo il nuovo report di Swiss Re ammonta a 200 miliardi di dollari di perdite l'anno il conto del cambiamento climatico e dei suoi effetti sulle attività. Con due aree molto a rischio: Filippine e Stati Uniti. Per

quanto riguarda l'Italia tra il 2013 e il 2022 la pensola ha subito danni per 37 miliardi di dollari, di cui solo 5 miliardi assicurati con un gap di protezione dell'87 per cento. Nella classifica delle perdite in relazione al Pil l'Italia è diciassettesima, con un rosso stimato pari allo 0,11% (2,3 miliardi di dollari)



Metalli preziosi. La domanda globale di oro ai massimi nel 2023

Metalli preziosi. Oro da record: volano operazioni ed export

Sono oltre 27 mila i movimenti registrati nel semestre, il 32% verso l'estero

Alessandro Galimberti

La domanda globale di oro nel 2023, inclusi i flussi finanziari Over The Counter è stata la più alta mai registrata con 4,899 tonnellate scambiate.

Lo riporta il World Gold Council nel suo report annuale mettendo in risalto le performance positive del metallo sulle quali hanno inciso principalmente gli acquisti di oro delle banche centrali, nonché la stabilità della domanda di gioielli a 2.093 tonnellate, nonostante un contesto generale caratterizzato dai prezzi dell'oro molto elevati.

Il dato globale riflette la tendenza al rialzo registrata per le operazioni aventi alla base oro, sia industriale che da investimento, effettuate dagli Operatori professionali in oro esercenti sul territorio nazionale.

Secondo il report statistico diffuso dall'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) nei Quaderni dell'antiriciclaggio (Collana Dati statistici I-2023), le operazioni in oro dichiarate ex articolo 1, comma 2 della legge 7/2000 (Dichiarazioni in oro) nel primo semestre 2023 sono state 27.377 con un incremento del 18,47% rispetto alle dichiarazioni del secondo semestre 2022 (25.240). In particolare, le operazioni in oro relative al primo semestre 2023 sono state effettuate con controparti nazionali, per il 67,7% e con soggetti esteri (con una maggiore incidenza di Regno Unito, della Svizzera e degli Emirati Arabi) per il 32,3%.

L'aumento delle transazioni secondo gli osservatori del comparto è imputabile a due fattori. Il primo è l'incremento delle attività industriali per la produzione di oro impiegato per la realizzazione di gioielli destinati, in grande parte, all'esportazione nei mercati esteri. Il settore orafino italiano vale infatti da solo quasi la metà dell'export complessivo dell'Unione Europea; primato confermato anche nel primo semestre del 2023 nel corso del quale l'Italia ha esportato gioielli in oro per circa 4,7 miliardi di dol-

lari, con una crescita del 16,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il secondo fattore di crescita delle operazioni in oro è dello sviluppo del mercato di settore è il consolidamento dell'oro come investimento e in funzione di diversificazione del portafoglio. Soprattutto quello in lingotti, placchette e monete che molti investitori, compresi in quest'ambito anche i privati, stanno acquistando, anche con proiezione di profitto a medio lungo termine. L'oro è sempre stato, notoriamente, un bene rifugio soprattutto in periodi di incertezza economica e di inflazione, come appunto è stato l'ultimo biennio per le ripercussioni in ambito finanziario dei conflitti geopolitici globali.

L'attuale scenario, quindi, sta spingendo molti risparmiatori a crearsi una propria riserva aurea a titolo di protezione patrimoniale e di diversificazione del portafoglio. Allo stesso tempo il trend rialzista dell'operatività in oro è sostenuto dal costante incremento delle quotazioni sui mercati specifici.

È utile sottolineare che nel 2023 la quotazione "gialla" ha raggiunto

i massimi storici arrivando a 62,00 € al grammo nel mese di dicembre (+12,70% medio del corrispondente periodo dell'anno 2022), lasciando presagire un ulteriore apprezzamento nell'anno in corso.

A testimonianza della vivacità del settore c'è anche il numero degli Operatori professionali in oro (soggetti autorizzati al commercio di oro da investimento e materiale d'oro ad uso industriale) iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia: oggi sono 662, più che raddoppiati rispetto allo scorso decennio, di cui 103 con inizio operatività nel triennio 2021-2023. Un segnale incoraggiante del comparto aurifero è poi la compliance ai presidi antiriciclaggio, con riferimento agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. In base all'ultima statistica della Unità di informazione finanziaria, nel 2023 gli Operatori in commercio o fabbricazione di oro e preziosi (Operatori Professionali in Oro e Operatori Compro Oro ex dlgs 92/2017) hanno trasmesso 1.327 segnalazioni sospette, 140 in più rispetto al flusso dell'anno 2022, quando erano state 1.187.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le modifiche fiscali? Rischio boomerang»

INTERVISTA

Nunzio Ragno
Presidente Associazione Antico

Le modifiche al regime fiscale delle cessioni di metalli preziosi rischiano di raffreddare il mercato dell'oro provocando effetti negativi anche sul gettito, perfetta eterogeneità dei fini. È l'opinione di Nunzio Ragno, commercialista e presidente di A.N.I.C.O. (tutela comparto oro), critico sulla ratio di un intervento che potrebbe deludere le stesse aspettative erariali e che manca nel riallineamento normativo di un settore non marginale.

Cosa è cambiato dal 1° gennaio scorso per i possessori di oro?
Nelle cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione. Lo dice il nuovo articolo 68, comma 7, lettera d) del Tuir. Un intervento che sta

scoraggiando le transazioni in oro e metalli preziosi.

Perché?
Fino al 31 dicembre c'era un regime forfettario per le plusvalenze sui metalli preziosi: il 25% del prezzo di vendita, se non si trovava la documentazione del costo originario, nel caso cioè di oggettiva impossibilità di applicare il criterio "ordinario" di determinazione della plusvalenza. Bisogna anche premettere che le plusvalenze da metalli preziosi allo stato grezzo o monetato rientrano nella categoria dei redditi diversi (imposta sostitutiva al 26%), se non sono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, né come lavoratore dipendente.

Quindi?
Nella Circolare 165/98 del Ministero delle Finanze, per «metalli preziosi» si intendono oro, argento e platino, sotto forma di lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, escludendo le cessioni di metalli preziosi lavorati, ad esempio i gioielli. La ratio è attrarre a tassazione le plusvalenze che riflettono il valore del



Nunzio Ragno. Commercialista e presidente Antico, tutela comparto oro

metallo e non anche quelle che discendono dalla lavorazione anche per finalità ornamentali.

Di fatto un doppio regime.
Se i «metalli preziosi» che generano plusvalenze sono oro, argento e platino, dall'altro, quelli individuati dalle Entrate in materia di Rapporti Finanziari (Prov. 6/12/2011), si riducono esclusivamente all'oro fisico da investimento. L'Agenzia poi con la Nota 2013/97319 ha ribadito

che le transazioni di metalli preziosi diversi dall'oro restano escluse dalla comunicazione perché la compravendita può assumere anche natura non finanziaria. Non solo.

Dica.
Un ulteriore gap legato alla definizione di «metalli preziosi» è nella disciplina sulle plusvalenze e nelle norme su «titoli e marchi» (Dlgs. 251/1999). La Circolare 165/98 (plusvalenze), circoscrive i metalli preziosi all'oro, argento e platino, mentre il Dpr 150/2002 (regolamento di applicazione della disciplina sui titoli e marchi) annovera nella definizione l'oro, l'argento, il platino e, in aggiunta, il palladio.

Un fisco a due velocità?
Prendo atto della mancata estensione a opere d'arte, auto d'epoca, diamanti, e si comprende l'esigenza di bilancio per colpire i beni acquistati in epoche passate. Ma le modalità adottate sono oltremodo stringenti, punitive e penalizzanti sia per i privati, sia per il mercato dell'oro e dei metalli preziosi, in forte espansione.

— A.Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Euribor manipolato Anche Milano va contro la Corte di Cassazione

Dopo Torino pure il Tribunale meneghino respinge il ricalcolo

Federica Pezzati

Giurisprudenza sempre meno allineata all'Ordinanza di Cassazione del 13 dicembre 2023 sul tema della manipolazione dell'Euribor da parte di un cartello di banche, che ha aperto le porte a potenziali ricalcoli degli interessi per tutti i contratti legati all'Euribor in essere tra il settembre 2005 e il maggio 2008 (mutui, leasing, derivati e così via).

Dopo il Tribunale di Torino (giudice Astuni del 29 gennaio scorso), anche quello di Milano si riconferma nei suoi orientamenti che appaiono ancora del tutto opposti rispetto a quanto indicato dall'ordinanza della Suprema Corte.

Secondo quanto Plus24 è in grado di anticipare il Tribunale delle imprese di Milano (Sesta Sezione in composizione collegiale e presidente Stefano Stefani) con la decisione 221/2024 del 21 febbraio (resa nota il 29 febbraio) ha respinto una domanda di ricalcolo relativa a due contratti di leasing. «In particolare il Tribunale ha ribadito, a mio avviso erroneamente - spiega l'avvocato Andrea Sorgentone, difensore dell'azienda finanziata -, che la disciplina Antitrust è volta a tutelare il mercato in sé e che gli accertamenti della Comunità Europea hanno riguardato il mercato dei derivati. In realtà - come spiega ancora Sorgentone, coadiuvato da Lorenzo Zanella e Andrea Fontana - se si leggono le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 è scritto chiaramente che lo scopo della manipolazione è stato ottenere guadagni sul mercato dei derivati ma l'oggetto della manipolazione sono stati gli indici di riferimento Euribor. Quindi al contrario di quanto afferma il Tribunale di Milano in quel caso i contratti derivati non sono altro, al pari dei mutui e dei leasing, dei contratti a valle dell'intesa vietata che si riferiva alla fissazione di determinati valori di tassi Euribor».

Il Tribunale di Milano quindi afferma che il leasing in questione non è lo sbocco dell'intesa vietata. Il collegio giudicante inoltre afferma che la Cassazione con l'ordinanza 34.889 del 13-12-2023 ha affermato che le decisioni della Commissione Europea sono prova privilegiata dell'illicito antitrust e che «a prescindere dal fatto che l'intesa illecita abbia o meno partecipato l'istituto convenuto raggiunta dal divieto è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte».

Per il Tribunale, pur avendo la Cassazione deciso riguardo ad un leasing, afferma che «l'iter motivazionale non ha affrontato lo specifico e dirimente profilo sopra riportato, ossia che l'accertamento della Cc e la successiva sanzione hanno interessato il ben diverso mercato dei derivati. Ciò porta ad escludere la conseguen-

za lità cui è approdata la decisione citata, ossia, che i contratti in esame costituiscono lo sbocco e l'attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione», come spiega la nuova decisione. Il Tribunale prosegue affermando che «l'adesione all'orientamento sopra riportato presenta non pochi aspetti di criticità posto che la disciplina contenuta nella direttiva 2014/104/UE attribuisce la legittimazione passiva ai soli autori della violazione. È pur vero che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue prevede la legittimazione all'azione di risarcimento del danno cagionato dalla manipolazione della concorrenza anche a favore di colui che abbia subito una ricaduta negativa nella propria contrattazione, tuttavia l'azione risarcitoria deve intendersi circoscritta alle sole imprese aderenti al cartello».

Insomma ora non resta che attendere quanto deciderà la Corte d'Appello di Milano in riferimento alla causa rinviata dalla Cassazione e oggetto dell'Ordinanza sull'Euribor. Gli occhi sono inoltre puntati sulle nuove decisioni sul tema attese dalla Cassazione per il mese di aprile.

**PER LA SESTA SEZIONE
LA NULLITÀ PARZIALE
VALE PER I DERIVATI
E PER LE BANCHE
MANIPOLATRICI**

zionalità cui è approdata la decisione citata, ossia, che i contratti in esame costituiscono lo sbocco e l'attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione», come spiega la nuova decisione. Il Tribunale prosegue affermando che «l'adesione all'orientamento sopra riportato presenta non pochi aspetti di criticità posto che la disciplina contenuta nella direttiva 2014/104/UE attribuisce la legittimazione passiva ai soli autori della violazione. È pur vero che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue prevede la legittimazione all'azione di risarcimento del danno cagionato dalla manipolazione della concorrenza anche a favore di colui che abbia subito una ricaduta negativa nella propria contrattazione, tuttavia l'azione risarcitoria deve intendersi circoscritta alle sole imprese aderenti al cartello».

Insomma ora non resta che attendere quanto deciderà la Corte d'Appello di Milano in riferimento alla causa rinviata dalla Cassazione e oggetto dell'Ordinanza sull'Euribor. Gli occhi sono inoltre puntati sulle nuove decisioni sul tema attese dalla Cassazione per il mese di aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMAGINECONTRASTA



La sede. Il Palazzo di Giustizia di Milano dove ha sede il Tribunale delle Imprese